



del. n. 25/2018/PAR

Repubblica Italiana
La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2018

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Primo Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 2 marzo 2017, n. 39/2017/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2017"*;

VISTO il decreto del 9 marzo 2017, n. 2/2017, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

VISTA la nota prot. n. 64344 del 10.10.2017, non pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, con la quale il Sindaco del Comune di Teramo ha richiesto un parere alla Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'ordinanza del 16 febbraio 2018, n. 7/2018, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Primo Referendario Dott. Luigi D'ANGELO;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Teramo, premesso che il Consiglio Comunale con atto n. 22 del 25.09.2017 ha sospeso la decisione in merito al mantenimento o meno della propria partecipazione all'interno della società consortile a responsabilità limitata "CONSORZIO PUNTO EUROPA" sulla scorta del parere reso dal Segretario generale a mente del quale "il fatturato medio degli anni 2013-2014 e 2015 è pari ad euro 47.246,67, troppo basso per poter pensare che nel triennio 2017-2019 possa raggiungere la soglia di fatturato medio superiore ad un milione di euro", ha chiesto se il fatturato da considerare ai fini di della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m., debba essere inteso: a) come "... ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle rettifiche. Si tratta in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn.1 e 5 lettera a), dell'art. 2425 c.c. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della gestione caratteristica dell'impresa" (Parere Corte dei Conti Emilia Romagna Delib. N.54/2017/PAR); b) come "... sommatoria delle seguenti voci del C.E.: "Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e Voce A5) "Altri ricavi e proventi" con esclusione dei contributi in conto esercizio" (MEF - FAQ Versione 1.0 - Modulo Partecipazioni - Comunicazione dell'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art.24 Dlgs 175/2016, pagina 13)".

Soggiunge l'ente locale richiedente che, in effetti, "... utilizzando la definizione di fatturato secondo quanto suggerito alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, la media del triennio 2013/2015 sarebbe di euro 584.997. Utilizzando invece la definizione contenuta nelle FAQ del MEF, la media sarebbe di euro 47.247".

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'

La richiesta dell'ente locale, pur se formulata dal legale rappresentante del Comune di Teramo, non è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, circostanza che ridonda in punto di (in)ammissibilità della stessa.

In disparte, peraltro, l'oggetto del quesito che, per stessa affermazione dell'ente locale, pertiene ad un atto di amministrazione attiva ovvero la decisione circa il mantenimento o meno della partecipazione del Comune di Teramo all'interno della società consortile a responsabilità limitata "CONSORZIO PUNTO EUROPA".

Può solo soggiungersi, astraendo la problematica concreta e riconducendola ad un mero profilo di esegesi normativa dell'art. 20, comma 2, lett. d), T.U. in materia di società a partecipazione pubblica a mente del quale *"I piani di razionalizzazione... sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: ... partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"*, che l'esegesi del MEF riguardo il termine *"fatturato medio"* appare maggiormente persuasiva.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo dichiara inammissibile la richiesta di parere del Comune di Teramo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Teramo.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2018.

L'Estensore
F.to Luigi D'ANGELO

Il Presidente
F.to Antonio FRITTELLA

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2018
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Lorella Giammaria